

N. R.G. 14859/2010

SENTENZA

CRC. 108

REFERENDARI

3695/B

15088

8669



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14859/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
TESSITORE LUIGI e dell'avv. CONSOLI DANIELA (CNSDNL60D68F537T) VIA LEONARDO
DA VINCI 4 50132 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 4/A
50132 FIRENZE presso il difensore avv. TESSITORE LUIGI

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. TESSITORE
LUIGI e dell'avv. CONSOLI DANIELA (CNSDNL60D68F537T) VIA LEONARDO DA VINCI 4
50132 FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 4/A 50132 FIRENZE
presso il difensore avv. TESSITORE LUIGI

ATTORI

contro

QUESTURA FIRENZE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO e
elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore
avv. AVVOCATURA DELLO STATO

pagina 1 di 11

CONVENUTI

A.S.G.I. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA NAZZARENA e dell'avv. MUGHINI LUIGI (MGHLGU58S04G702B) VIA F. PUCCINOTTI 45 50129 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3.11.2010, i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la Questura di Firenze ed il Ministero dell'Interno per ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa del comportamento ritenuto discriminatorio in violazione dell' art. 43 D.Lgs. 286/1998 tenuto dalle suddette amministrazioni nei loro confronti.

I comportamenti discriminatori lamentati dagli odierni attori consistevano nell'aver, le amministrazioni convenute, impedito l'esercizio del diritto , ritenuto fondamentale, di contrarre matrimonio, in ragione della cittadinanza non italiana del Sig. [REDACTED]

I Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] riferivano infatti che :

- 1) presa la decisione di unirsi in matrimonio, nel novembre 2008 si recavano al Comune di Impruneta, muniti di tutta la documentazione richiesta per legge, per procedere alle pubblicazioni;
- 2) in quell'occasione, l'Ufficiale di Stato Civile faceva notare agli attori l'assenza di un valido permesso di soggiorno in capo al Sig. [REDACTED] anche se, a quel tempo, tale documento non era ritenuto dalla legge necessario al fine di contrarre matrimonio;
- 3) l'Ufficiale di Stato Civile, pur non opponendosi direttamente alle istanze dei nubendi, segnalava alla Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione l'intenzione degli odierni attori di procedere alle pubblicazioni;
- 4) la richiesta di pubblicazioni veniva successivamente formalizzata, in data 7.04.2008, ed immediatamente comunicata dall' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Impruneta alla Questura di Firenze;
- 5) alla Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione, infine, venivano segnalati, sia dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Impruneta sia da quello del Comune di Firenze, la data ed il luogo di celebrazione delle nozze, fissate il 29 aprile 2009 presso il Comune di Firenze;
- 6) il giorno della celebrazione gli attori, entrati in Comune per unirsi in matrimonio, trovavano ad attenderli alcuni agenti della Polizia di Stato i quali, identificati entrambi i nubendi,

chiedevano al signor [redacted] l'esibizione del permesso di soggiorno e, constatone il mancato possesso, lo fermavano e lo traducevano presso gli Uffici della Questura di Firenze, impedendo così la celebrazione del matrimonio.

7) Il signor [redacted] veniva dunque condotto al Commissariato di San Giovanni in Via Pietrapiana e poi trasferito all'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, Ufficio presso il quale si recava anche la signora [redacted] la quale, dopo una lunga attesa, contattava il proprio legale. A quest'ultimo, dunque, veniva comunicato che il signor [redacted] era trattenuto presso l'Ufficio Espulsioni, dal quale sarebbe stato trasferito per raggiungere il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna. Avvenuto tale trasferimento, l'attore veniva trattenuto per una settimana presso il suddetto Centro di Bologna e poi veniva accompagnato coattivamente nel paese d'origine.

8) Tale vicenda, ripresa anche da alcune testate giornalistiche che asserivano la presunta natura simulata delle stipulande nozze, si concludeva con un'effettiva celebrazione del matrimonio tra gli odierni attori, ma in Siria, paese d'origine del Sig. [redacted], oggi regolarmente soggiornante in Italia.

Ebbene, assumono gli attori, proprio questo comportamento tenuto dagli Agenti sarebbe discriminatorio ex art. 43 D.Lgs. 286/1998 in quanto privo di copertura normativa ex art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/1998 vigente al tempo ed avendo avuto, in ogni caso, l'effetto di impedire l'esercizio di un diritto fondamentale quale quello a contrarre matrimonio.

A seguito dei fatti anzidetti, i signori [redacted] e [redacted] in data 6 maggio 2009, proponevano ricorso ex artt. 43 e 44 D.lgs. 286/1998 al Tribunale di Firenze contro la Questura di Firenze ed il Ministero dell'Interno per avere la P.A. agito al sol fine di impedire l'esercizio del diritto di contrarre matrimonio, considerato diritto fondamentale, e dunque per aver posto in essere un comportamento discriminatorio. Il procedimento, nel quale si costituiva l'ASGI con atto di intervento ad adjuvandum, si concludeva con il rigetto del ricorso da parte del Tribunale con decreto emesso in data 11.08.2009.

Gli odierni attori proponevano dunque reclamo ex artt. 739 c.p.c. e 44 D.lgs. 286/1998 dinnanzi allo stesso Tribunale in composizione collegiale e l'ASGI nuovamente interveniva ad adjuvandum. Il reclamo veniva tuttavia respinto dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 16.06.2010, depositata in data 20.07.2010, con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese di giudizio.

I signori [redacted] e [redacted] introducevano dunque l'odierno giudizio ordinario di cognizione ex art. 669 c.p.c. comma 14, stante la natura cautelare del procedimento ex art. 44 D.Lgs. 286/1998.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.10.2011, si costituivano la Questura di Firenze ed il Ministero dell'Interno non contestando i fatti riportati dagli odierni attori, ma affermando la legittimità del comportamento tenuto, stante il fatto che già in data 12.11.2008, data in cui la Questura di Firenze riceveva la prima comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Impruneta, era attuale ed immediatamente eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano del signor [redacted] il quale già aveva scontato una pena pari a 9 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

In altre parole, sostengono i convenuti che gli Agenti della Polizia di Stato erano legittimati a chiedere al Sig. [redacted] l'esibizione non solo del passaporto o di altro documento di identificazione, ma anche, cumulativamente, del permesso di soggiorno, essendo immediatamente eseguibile la predetta misura di sicurezza che gli Agenti avevano il dovere di eseguire.

Tanto premesso, dunque, gli odierni convenuti sostengono la mancanza di una qualunque violazione del disposto degli artt. 6 comma 3 e 43 D.Lgs. 286/1998 vigenti al tempo, successivamente modificati ex l. 94/2009 e, conseguentemente, l'assenza di un comportamento di natura discriminatoria essendo stato quest'ultimo giustificato dalla necessità di eseguire il provvedimento di espulsione già esecutivo e non dalla volontà di impedire la libera manifestazione del diritto di contrarre matrimonio.

Infine, con atto di intervento ad adjuvandum in data 28.10.2011, interveniva l'ASGI per sostenere le ragioni degli odierni attori.

All'udienza del 2.11.2011 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 27.09.2012, udienza nella quale, non ritenendo necessaria l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, procedeva al rinvio della causa all'udienza del 28.03.2013 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 28.03.2013, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:

Parte attrice: *"Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, revocare l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze, Sezione I Civile, accertare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'amministrazione e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire i danni non patrimoniali e morali subiti dai Sigg.ri [redacted] e [redacted] da rapportare tra l'altro alla detenzione del Sig. [redacted] presso il CIE - quale conseguenza del trattenimento ante matrimonio - nonché i danni patrimoniali*

consistenti nelle spese di viaggio sostenute dalla [redacted] per recarsi in Siria al fine di esercitare il diritto fondamentale di matrimonio, che vorranno essere quantificati in € 15.000,00 o nella diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Voglia altresì l'Ecc.mo Sig. Giudice ordinare all'amministrazione convenuta di pubblicare la sentenza dell'autorità giudiziaria che accerta la natura discriminatoria, al fine di darne adeguata pubblicità, su di un quotidiano a tiratura nazionale e a spese dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.Lgs. 215/2003. Si insiste nei mezzi istruttori richiesti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

Per il terzo intervenuto: "Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza rigettata e reietta, dichiarare la natura discriminatoria dell'operato degli Agenti di P.S. per aver impedito il matrimonio tra [redacted] e [redacted] in ragione della cittadinanza del Sig. [redacted] sprovvisto di permesso di soggiorno e riconoscere il diritto al risarcimento dei danni, anche morali, subiti dai ricorrenti a causa dell'operato degli Agenti di Polizia della Questura di Firenze, da rapportare tra l'altro alla detenzione del Sig. [redacted] presso il CIE - quale conseguenza del trattenimento ante matrimonio - nonché i danni patrimoniali consistenti nelle spese di viaggio sostenute dalla [redacted] per recarsi in Siria al fine di esercitare il diritto fondamentale al matrimonio da quantificarsi in via equitativa e comunque per una somma non inferiore ad € 15.000,00."

Per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, anche risarcitoria, ex adverso proposta, escludere il carattere discriminatorio dell'azione della pubblica amministrazione e rigettare il ricorso di parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze, I Sezione Civile, in data 16.06.2011 in esito al reclamo proposto dagli odierni attori ex art. 44 D.Lgs. 286/1998 e la richiesta risarcitoria avanzate nel presente giudizio si fondano sulla pretesa natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla P.A., consistito nell'aver impedito agli attori di unirsi in matrimonio nel giorno prefissato a seguito di rituali pubblicazioni.

Asseriscono infatti la signora [redacted] e il signor [redacted] che l'art. 116 c.c. vigente al tempo in cui si sono svolti i fatti, il quale disciplina l'ipotesi di matrimonio dello straniero nello Stato italiano, non prevedeva la necessità, prevista poi a seguito della modifica apportata al comma 1 dell'articolo in questione da parte della L.94/2009 (c.d. Pacchetto sicurezza), di presentare all'Ufficiale di Stato Civile, oltre al nulla osta, anche "un documento attestante la regolarità del soggiorno in territorio italiano". Che la modifica al primo comma dell'art. 116 c.c., infatti, era entrata in vigore soltanto l'8 agosto 2009, ovvero tre mesi dopo i fatti oggetto di causa anche se

successivamente veniva dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2011.

Gli attori, pertanto, avevano presentato all'Ufficiale di Stato Civile tutta la documentazione necessaria all'epoca per poter procedere alle pubblicazioni e, successivamente, per poter celebrare validamente il matrimonio; nonostante ciò, il funzionario del Comune di Impruneta, rilevata la mancanza in capo all'odierno attore di un valido permesso di soggiorno, comunicava alla Questura di Firenze di aver ricevuto richiesta di Pubblicazione del matrimonio da parte della signora [REDACTED] e del signor [REDACTED]. Successivamente, anche l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze si preoccupava di dare pronta comunicazione alla Questura della data fissata per la celebrazione del matrimonio presso il Comune di Firenze.

A seguito di tali comunicazioni, gli Agenti di P.S. della Questura in tal modo allertata si recavano, nel giorno e nell'ora stabiliti per la celebrazione del matrimonio, al Comune di Firenze ed ivi identificavano i nubendi e, constatata l'assenza del permesso di soggiorno in capo al [REDACTED] lo trasferivano presso gli Uffici della Questura.

Ebbene, affermano gli attori che in base all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 286/1998 vigente all'epoca, sempre cioè ante riforma ex L. 94/2009, gli agenti non erano legittimati a chiedere al Sig. [REDACTED] cumulativamente il passaporto o altro documento di identificazione ed il permesso soggiorno ai fini dell'identificazione. Il vecchio testo prevedeva infatti che fosse punibile lo straniero che non avesse ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione, proveniente da un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza, "del passaporto o di altro documento di identificazione, ovvero del permesso di soggiorno". Quest'ultima locuzione veniva poi modificata nella seguente: "del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" dalla L. 94/2009 che, si ripete, entrava in vigore in un momento successivo rispetto allo svolgersi dei fatti che ci occupano.

Tanto premesso, dunque, gli attori ravvisano nel comportamento della P.A., illegittimo in quanto non fondato su norme di legge, un intento discriminatorio ed una effettiva discriminazione, concretizzatisi nell'impedimento del matrimonio tra i due soggetti in ragione della nazionalità del Sig. [REDACTED].

E' incontestabile che il diritto a contrarre matrimonio sia da annoverarsi tra i diritti fondamentali della persona ex artt. 2, 29, 31 Cost., artt. 8, 12 e 14 CEDU, art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e sia dunque riconosciuto anche allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, al pari di un qualunque altro diritto fondamentale della persona umana previsto dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (cfr. art. 2 comma 1 D.lgs. 286/1998).

E' lo stesso art. 8 CEDU, titolato "Diritto al rispetto della vita privata e familiare" e richiamato dagli attori a fondamento della propria pretesa, a stabilire al comma 2 che "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Ebbene, nel caso di specie, il comportamento degli Agenti di P.S. - consistito nell'essersi presentati al Comune di Firenze nel giorno e nell'ora stabilita per il matrimonio degli odierni attori e nell'aver successivamente tradotto il signor [REDACTED] presso gli Uffici della Questura per procedere all'espulsione - anche se non era motivato dalla volontà di impedire la celebrazione del matrimonio in ragione della nazionalità del signor [REDACTED] e della sua illegale presenza nel territorio dello Stato, ma dalla necessità di dare esecuzione alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato italiano alla quale il nubendo era sottoposto sin dal 27.01.2003 non può perciò solo ritenersi privo di effetti discriminatori solo in forza dell'origine nazionale del signor [REDACTED]. Vero è che il provvedimento di espulsione era infatti già da tempo esecutivo, con la conseguenza per cui, individuato il momento in cui reperire il destinatario della misura, gli Agenti di P.S. non avrebbero dovuto né potuto rinviarne l'attuazione.

In questo senso l'ingerenza della autorità pubblica nell'esercizio del diritto (fondamentale) a contrarre matrimonio era prevista dalla legge nel senso che è stata messa in atto in esecuzione di un provvedimento previsto dalla legge. La richiesta di esibizione *anche* del permesso di soggiorno non era infatti volta ad identificare il Sig. [REDACTED], già identificato, ma era giustificata dall'efficacia immediata della misura di sicurezza della espulsione con conseguente rimpatrio che, si ripete, gli Agenti di P.S. avevano il dovere di attuare senza ulteriore rinvio.

Tanto premesso, l'esame della legittimità della condotta amministrativa deve spostarsi dal terreno formale (della coincidenza della condotta con il contenuto del provvedimento di espulsione) alla valutazione concreta se sia ravvisabile discriminazione nei confronti del cittadino straniero nelle modalità effettive di esecuzione della misura di sicurezza.

La CEDU annovera tra i diritti di libertà anche quello alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU), avente pari rango rispetto al diritto al matrimonio che gli attori assumono violato (art. 12 CEDU), sancendo che "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge ..." tra i quali, alla lettera f), si legge: "se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o

d'estradizione" ; ciò costituisce ulteriore motivo per ritenere che l'aver proceduto all'esecuzione del provvedimento di espulsione non sia da attribuire ad un **intento discriminatorio** ex art. 43 D.Lgs. 286/1998 che definisce discriminatorio *"ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"*.

Ma c'è da chiedersi se la concreta modalità di attuazione non abbia avuto l'effetto di compromettere un diritto fondamentale impedendo la celebrazione del matrimonio mediante l'instaurazione della procedura di espulsione immediatamente, prima della cerimonia, al cospetto di amici e parenti.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione ha infatti comportato obiettivamente una *"restrizione.... basata sulla origine nazionale"* e ha avuto (non lo scopo ma) l'effetto di *"di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali"*.

Nel caso in esame è vero quanto affermato dal Tribunale nel procedimento cautelare che ha anticipato il presente giudizio e cioè che vengono in rilievo due valori, in astratto di pari rango: da una parte, quello del diritto al matrimonio e, dall'altra, quello alla sicurezza dello Stato, per l'attuazione del quale gli agenti di P.S. hanno tenuto il denunciato comportamento formalmente rispettoso delle norme di legge.

Ma in concreto la tutela della sicurezza ed il diritto di libertà (di contrarre matrimonio) non erano affatto incompatibili perché l'ordine di espulsione che l'amministrazione degli interni era tenuta ad eseguire (peraltro sin dal 2003) poteva diversamente esser attuata: ad esempio attendendo la celebrazione del matrimonio e dando successiva esecuzione alla misura.

Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale l'autorità di pubblica sicurezza nell'eseguire il provvedimento avrebbe dovuto, perché compatibile con l'esecuzione del provvedimento, attendere la celebrazione del matrimonio che di lì a poco sarebbe stato celebrato.

La tutela della sicurezza dello Stato e dei cittadini che è bene che la norma intende tutelare (razionalmente o meno non è questa la sede per valutarlo) non avrebbe subito alcun sacrificio se invece di eseguire la misura di sicurezza prima del matrimonio sul luogo e in occasione della cerimonia, gli agenti avessero differito di pochi minuti la restrizione della libertà del cittadino non comunitario provvedendo anche solo immediatamente dopo il matrimonio. Mentre il sacrificio del diritto di libertà (seppur non definitivo perché gli odierni ricorrenti si sono sposati in Siria in data successiva) è stato

perpetrato, costringendo i nubendi a rinviare le nozze, celebrandole successivamente, solo a seguito dello spostamento della signora [redacted] in Siria.

Né può incidere sulla valutazione della legittimità della scelta di eseguire la misura prima delle nozze la valutazione degli effetti giuridici che il matrimonio avrebbe avuto sulla misura stessa e dunque del fatto che dal matrimonio sarebbe sorta la possibilità di regolarizzazione. Perché l'amministrazione non ha un legittimo interesse a che i presupposti per la regolarizzazione del cittadino non comunitario non si verificano perché l'art. 19 del D.Lgs 286/98 riconnette al matrimonio con cittadino europeo, prescindendo dalla regolarità del soggiorno precedente, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno. Dunque quello di evitare che il signor [redacted] ottenesse la regolarizzazione del proprio soggiorno mediante il matrimonio con cittadina italiana non è un interesse pubblico che l'amministrazione deve perseguire.

Ad avviso del giudicante la domanda deve essere per tali motivi accolta essendo accertato che il comportamento messo in atto ha avuto effetti, non scopi, tanto palesemente quanto illegittimamente discriminatori nel garantire l'esercizio del diritto di contrarre matrimonio e ciò in base esclusivamente alla origine nazionale del signor [redacted].

In definitiva si ritiene che l'aver interrotto la cerimonia di celebrazione del matrimonio anche se allo scopo di dare esecuzione alla misura di sicurezza sia una condotta lesiva, restrittiva del diritto a contrarre matrimonio in Italia.

Come è noto la Corte Costituzionale nella sentenza 240/2010 ha affermato che "i diritti fondamentali tra cui quello della libertà di matrimonio, spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani e quindi la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi".

Pertanto la condotta degli agenti che attendevano nel luogo dove le nozze dovevano essere celebrate e che intercettati gli sposi hanno prelevato lo straniero privo di permesso di soggiorno ad avviso del giudicante, è stata - per i tempi e le modalità con cui è stata eseguita - una condotta illegittima e lesiva del diritto a contrarre il matrimonio per ragioni di provenienza nazionale.

Per tali motivi quella adottata appare anche l'unica soluzione interpretativa conforme alla Costituzione italiana, oltre che alle citate fonti sovranazionali.

Ne consegue anche l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno perché l'ostacolo alla celebrazione delle nozze, con l'impedimento della cerimonia in procinto di essere tenuta, ha costituito un illecito pregiudizio alla dignità della persona di entrambi i nubendi.

L'effetto discriminatorio ha prodotto conseguenti dannose sia sulla sfera giuridica del signor [REDACTED] sia, ancorché come conseguenza diretta della discriminazione del futuro marito, su quella della signora [REDACTED]

Il danno non patrimoniale subito (dovuto anche al fatto che la vicenda ha avuto eco sulla stampa che ha suggestivamente alluso ad un matrimonio diretto ad eludere l'espulsione, cfr gli articoli allegati da parte attrice sub 8) è certamente apprezzabile dal giudice anche se la misura di sicurezza è stata comminata al signor [REDACTED] a seguito di una condanna penale passata in giudicato.

Da questo punto di vista, tutto ciò considerato (il carattere plateale dell'intervento di polizia ma anche la precedente condanna penale), la somma che il giudicante ritiene equo riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è di Euro 1.500,00 per ciascun coniuge, in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza.

Ma l'espulsione ha anche costretto la signora [REDACTED] al viaggio in Siria per la celebrazione delle nozze e questo costo è causalmente collegato alla inutilmente penalizzante modalità di attuazione della misura di sicurezza giusto pochi minuti prima del matrimonio.

Il costo del biglietto aereo (pari ad Euro 429,36 doc.11) costituisce un danno conseguente all'ostacolo frapposto alla celebrazione del matrimonio e dovrà esser risarcito, con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal 13.5.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Nessun altro profilo di pregiudizio è meritevole di tutela perché il matrimonio si è infine potuto celebrare ed il signor [REDACTED] convive in Italia con la signora [REDACTED] a seguito di regolare permesso di soggiorno ottenuto unitamente alla revoca dell'espulsione per effetto della regolarizzazione ottenuta grazie al matrimonio.

Ne consegue la revoca dell'ordinanza cautelare che aveva condannato i reclamanti odierni attori a rifondere le spese del Ministero dell'Interno.

Le spese degli odierni attori seguono la soccombenza anche in relazione alle due fasi del procedimento cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie le domande proposte dai signori [REDACTED] e [REDACTED] e A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze e per l'effetto revoca l'ordinanza resa dal Tribunale di

Firenze, I Sezione Civile, in data 16.06.2011 in esito al reclamo proposto dagli odierni attori ex art. 44 D.Lgs. 286/1998;

- condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere ai signori [redacted] e [redacted] [redacted] il risarcimento del danno, patrimoniale e non, che liquida in favore di [redacted]: 1) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in Euro 1.500,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dal 29.4.2009 alla data di pubblicazione della sentenza; 2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in Euro 429,36 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dal 13.5.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza; in favore di [redacted]: 1) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in Euro 1.500,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dal 29.4.2009 alla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere ai signori [redacted] e [redacted] [redacted] il rimborso delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre Iva, Cap, rimborso del contributo unificato e diritti per Euro 195,00; all'ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione che liquida in euro 1.000,00 per compensi.

Firenze, 5 novembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Minniti

Funzionario
Dott. Susanna Martini

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

- 6 NOV. 2013

Funzionario
Dott. Susanna Martini

T